



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R.15/2015) già Provincia Regionale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 91 del Registro

data 13/10/2025

Oggetto: **Autorizzazione ricovero disabile psichico C.F. presso la comunità alloggio Eos di Agira, gestita dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense".**

Parere espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

Il responsabile del IV settore
Domenica Zinna

Lì, 13.10.2025

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.

Il responsabile del II settore
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Lì,

L'anno duemilaventicinque il giorno tre di ottobre alle ore 12:30 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del :

- Sindaco
 Vice- Sindaco
e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori
All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
3	Nicola LEOCATA	Assessore		X
4	Rosaria C. F. INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia P. C. BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 92 del 13/10/2025;

Visti i pareri di legge espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione;

di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

Oggetto: Autorizzazione ricovero disabile psichico C.F. presso la comunità alloggio Eos di Agira, gestita dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense".

Proponente:
Resp.le IV settore
Domenica Zinna



IL RESP.LE IV SETTORE

Premesso che

- con nota prot. n. 10992 del 24/09/2025 il sig. C.F. ha chiesto il ricovero presso la comunità alloggio Eos di Agira, gestita dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense";
- a seguito della suddetta richiesta, con pec del 30/09/2025, è stato chiesto al Dipartimento Salute Mentale di esprimere parere sanitario in merito;
- con nota prot. 11459 del 03/10/2025 il Direttore Resp.le UOS-CSM di Enna ha espresso parere favorevole all'inserimento del disabile psichico C.F. presso la comunità alloggio Eos di Agira;
- con nota prot. n. 11540 è stata inoltrata alla suddetta comunità richiesta di disponibilità al ricovero di n.1 disabile psichico;
- con nota prot. n. 11553 del 06/10/2025 la Comunità alloggio Eos di Agira ha comunicato la disponibilità all'inserimento del disabile psichico;

Rilevato che l'importo di partecipazione da parte dell'ASP è pari al 40% della retta in quanto questo Comune, con nota prot.n. 11422 del 27.10.2016, ha data la propria disponibilità a partecipare ai progetti del Piano Azione Locale nell'ambito del Piano strategico della salute mentale, nel rispetto del DPCM 2001;

Visto il provvedimento n. 832 del 14.04.2014 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

– Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 2 Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano, che, all'art.1, decreta che la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense", con sede legale a Gagliano Castelferrato, via – Roma n.366 - C.F.:00627400864, gestore della Comunità alloggio EOS con sede ad Agira in via Cairoli, 20, è iscritta al n.5933 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento di attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio, con una capacità ricettiva di n. 10 unità.;

Preso atto che è ancora in corso di validità la convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e la Comunità Alloggio;

Richiamate le circolari dell'Assessorato EE.LL. n. 7/99, n. 3/2000 e n. 7/2002 inerenti le direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali, nelle quali si ribadisce l'obbligo dei Comuni di provvedere al ricovero segnalato dal D.S.M. dei soggetti affetti da disabilità mentale;

Considerato che, in base alle vigenti disposizioni regionali (cfr. Decreto Assessoriale n. 867 del 25/06/1996, circolare n. 8 del 27/06/1996), l'accesso ai servizi residenziali è gratuito per i soggetti privi di reddito, mentre gli utenti in possesso di reddito proprio partecipano al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale se autosufficienti ed il 65% se parzialmente o non autosufficienti sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo e che ai titolari di pensione sociale è richiesta una partecipazione pari rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficiente ed 1/2 se non autosufficiente e che inoltre l'indennità di accompagnamento per l'accesso ai servizi residenziali concorre alla determinazione del reddito in quanto il ricovero avviene con onere a carico parziale della Pubblica Amministrazione;

Che, in relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni e che detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo Sanitario nei cui confronti l'Amministrazione Comunale provvederà ad esercitare azione di rivalsa;

Che l'Assessorato regionale della Famiglia eroga un contributo, annualmente, a supporto della spesa finanziaria sostenuta dai Comuni nell'ambito dei servizi o interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali ospiti di strutture residenziali di tipo comunitario (Comunità alloggio, case Famiglia) in attuazione delle vigenti disposizioni (L.R. n. 22/86, D.A. Sanità 30/12/96) con utilizzo di specifico stanziamento del bilancio regionale ex art. 127, comma 47, L.R. n. 17/2004, da ripartire in rapporto all'utenza assistita;

Vista la L.R. n. 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n.158 del 04/06/1996, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86;

Vista la circolare assessoriale n. 8 del 27/06/96, prot. n. 2101/A, recante disposizioni relative alla modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali – Convenzione-tipo;

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di autorizzare il ricovero del disabile psichico C.F. presso la comunità alloggio Eos di Agira, gestita dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense";
2. di dare atto che è in corso di validità la convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e la Comunità Alloggio;
3. di autorizzare il Sindaco ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna per l'integrazione della retta giornaliera nella misura del 40% che questo Ente dovrà corrispondere alla Comunità alloggio ai sensi dell'art. 14 della convenzione;
4. di autorizzare il Sindaco a richiedere al competente l'Assessorato regionale della Famiglia il contributo, annualmente, a supporto della spesa finanziaria sostenuta dai Comuni nell'ambito dei servizi o interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali ospiti di strutture residenziali di tipo comunitario (Comunità alloggio, case Famiglia) in attuazione delle vigenti disposizioni (L.R. n. 22/86, D.A. Sanità 30/12/96);
5. di dare atto che i disabili psichici partecipano al costo del servizio secondo le norme vigenti;
6. di demandare al titolare della P.O. del IV Settore l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
7. di conferire alla presente l'eseguibilità immediata.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15
in data 13/10/2025

Il Responsabile della pubblicazione



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;
- in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 13-10-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

